

NOTIZIARIO N. 27 - 12 LUGLIO 2021

FORMAZIONE



- ◆ Aggiornamento primo soccorso per aziende di gruppo 'A' (6 ore). pag. 3
- ◆ Aggiornamento primo soccorso per aziende di gruppo 'B e C' (4 ore). pag. 4
- ◆ Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 – alto rischio. pag. 5
- ◆ Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 – basso rischio. pag. 6
- ◆ Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 – medio rischio. pag. 7
- ◆ Scheda di iscrizione. pag. 8

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Assegno per il nucleo familiare e maggiorazione spettante da luglio a dicembre 2021: istruzioni INPS. pag.10
- ◆ Congedo per i genitori lavoratori dipendenti nei casi di attività didattica in presenza sospesa, infezione da covid-19 o quarantena del figlio: istruzioni INPS (del 6/7/2021) per la fruizione, dal 13 maggio al 30 giugno 2021, in modalità oraria. pag.16
- ◆ “Assegno temporaneo per i figli minori” previsto dal d.l. 8/6/2021 n. 79: istruzioni INPS. pag.24
- ◆ Ammortizzatori sociali con causale «emergenza COVID-19»: chiarimenti INPS sulle disposizioni in vigore dal 22 maggio 2021. pag.33

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'A' (6 ORE)

OBIETTIVI

Il corso fornirà ai partecipanti l'aggiornamento teorico e pratico in materia di primo soccorso aziendale, così come previsto dal D.M. 388/03.

CONTENUTI

- Riconoscere un'emergenza sanitaria: scene dell'infortunio; accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
- Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
- Acquisire capacità di intervento pratico: tecniche di comunicazione con il sistema di emergenze del S.S.N.

DOCENTI

Personale Medico

DURATA

6 ore

DATE

9 Agosto 2021 (ore 8.30-14.30)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 110,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini - (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'B e C' (4 ORE)

OBIETTIVI

Il corso fornirà ai partecipanti l'aggiornamento teorico e pratico in materia di primo soccorso aziendale, così come previsto dal D.M. 388/03.

CONTENUTI

- Riconoscere un'emergenza sanitaria: scene dell'infortunio; accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
- Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
- Acquisire capacità di intervento pratico: tecniche di comunicazione con il sistema di emergenze del S.S.N.

DOCENTI

Personale Medico

DURATA

4 ore

DATE

9 Agosto 2021 (ore 10.30-14.30)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 70,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 85,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

ALTO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dal recente Accordo Stato-Regioni, che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connessi all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

La formazione specifica verrà integrata sulla base dei rischi specifici delle aziende partecipanti, a cui verrà richiesto, in sede di iscrizione, l'invio della "scheda rischi" sotto riportata.

DESTINATARI

Tutti i lavoratori neo-assunti di aziende appartenenti alla categoria ALTO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

16 ore

DATE

14 Luglio (9.00-13.00), **15 Luglio** (9.00-13.00)
21 Luglio (ore 9.00-13.00) e **22 Luglio 2021** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 240,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 288,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

NFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

BASSO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dal recente Accordo Stato-Regioni, che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connesso all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

La formazione specifica verrà integrata sulla base dei rischi specifici delle aziende partecipanti, a cui verrà richiesto, in sede di iscrizione, l'invio della "scheda rischi" sotto riportata.

DESTINATARI

Tutti i lavoratori neo-assunti di aziende appartenenti alla categoria ALTO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

8 ore

DATE

14 Luglio (9.00-13.00), **15 Luglio** (14.00-18.00)
21 Luglio (ore 9.00-13.00) e **22 Luglio 2021** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

MEDIO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dal recente Accordo Stato-Regioni, che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connesso all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

La formazione specifica verrà integrata sulla base dei rischi specifici delle aziende partecipanti, a cui verrà richiesto, in sede di iscrizione, l'invio della "scheda rischi" sotto riportata.

DESTINATARI

Tutti i lavoratori neo-assunti di aziende appartenenti alla categoria ALTO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

12 ore

DATE

14 Luglio (9.00-13.00), **15 Luglio** (14.00-18.00)

21 Luglio (ore 9.00-13.00) e **22 Luglio 2021** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 216,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com o via fax allo: 0544/270.210

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel.Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:..... Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail.....Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese
(Codice IBAN: IT 62 D 08542 13104 037000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppoppi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

presta il consenso

nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppoppi.com

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E MAGGIORAZIONE SPETTANTE DA LUGLIO A DICEMBRE 2021: ISTRUZIONI INPS

L'art. 5 del decreto-legge 8/6/2021 n. 79 ^(*) riconosce agli aventi diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF), a decorrere dall'1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2021).

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 30/6/2021 n. 92, in applicazione del citato disposto normativo ha fornito le seguenti istruzioni amministrative e procedurali in relazione alla predetta maggiorazione, nonché indicazioni in merito all'adeguamento, con decorrenza 1 luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'ANF alle diverse tipologie di nuclei.

Maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare

Nei confronti dei percettori dell'ANF, l'art. 5 del d.l. n. 79/2021 prevede che, a decorrere dall'1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, è riconosciuta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

L'ANF di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1988 ^(**), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, è corrisposto alle seguenti categorie: lavoratori dipendenti; lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS; lavoratori agricoli; lavoratori domestici e domestici somministrati; lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti; lavoratori in aspettativa sindacale; lavoratori marittimi sbarcati; soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola; lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale; lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

La maggiorazione introdotta dal d.l. n. 79/2021 è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero. In particolare, come anticipato, per i nuclei familiari fino a due figli o equiparati la maggiorazione è riconosciuta nella misura di 37,5 euro per ciascun figlio, mentre, per i nuclei familiari di almeno tre figli o equiparati la maggiorazione è riconosciuta nella misura di 55 euro per ciascun figlio.

La maggiorazione de quo è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della legge n. 296/2006.

Compatibilità con l'Assegno temporaneo per i figli minori

Il d.l. n. 79/2021 ha introdotto, all'art. 1, l'Assegno temporaneo per i figli minori per il periodo dall'1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2021), prevedendo che tale prestazione sia destinata ai nuclei familiari che non abbiano diritto ai trattamenti al nucleo familiare di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 69/1988.

L'art. 4 del d.l. n. 79/2021, disciplinando il regime delle compatibilità dell'Assegno temporaneo con altre prestazioni, dispone che lo stesso non è compatibile con l'ANF.

Di conseguenza, l'ANF previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69/1988 è incompatibile con l'Assegno temporaneo di cui all'art. 1 del d.l. n. 79/2021.

Pertanto, per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all'ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come per es. nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell'altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione prevista dall'art. 5 del d.l. n. 79/2021.

Analogamente, laddove nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione "a carico" sia riferibile a diversi soggetti, si continueranno a riconoscere i trattamenti di famiglia di cui trattasi agli attuali beneficiari con le maggiorazioni di cui all'art. 5 del d.l. n. 79/2021, fino al 31 dicembre 2021. Questo è il caso, per es., dei nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell'ascendente; per tali minori non può essere presentata domanda di Assegno temporaneo da parte dei genitori, considerata l'incompatibilità tra le due misure.

Non vi è invece alcuna incompatibilità con l'Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30/5/1955 n. 797, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi; pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell'Assegno temporaneo di cui all'art. 1 del d.l. n. 79/2021.

Finanziamento

L'art. 5 del d.l. n. 79/2021 prevede che agli oneri complessivi derivanti dalle maggiorazioni degli ANF, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'art. 1, comma 339, della legge n. 160/2019.

In particolare, relativamente alle prestazioni in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, con oneri stimati pari a 1.160 milioni di euro, la rendicontazione sarà effettuata a consuntivo, in considerazione della circostanza che le domande di ANF possono essere presentate anche successivamente al periodo a cui si riferisce la prestazione, così come i conguagli conseguenti effettuati dai datori di lavoro attraverso le denunce mensili.

Rivalutazione annuale dei livelli di reddito familiare di cui al d.l. n. 69/1988 ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, per il periodo 1 luglio 2021 - 30 giugno 2022

Il comma 12 dell'art. 2 del menzionato d.l. n. 69/1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'ANF sono rivalutati annualmente, con effetto dall'1 luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La variazione percentuale tra l'anno 2020 e l'anno 2019 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'ISTAT (DEF 2021 deliberato il 15 aprile 2021) è risultata pari al -0,3%. Pertanto, i livelli di reddito delle tabelle disponibili al link <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11079&flagOriginale=1> e già pubblicate con il messaggio 17/6/2021 n. 2331 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2021), contenenti gli importi mensili dell'ANF da applicare dall'1 luglio 2021, rimangono invariati rispetto a quelli validi dall'1 luglio 2020. Le note in calce alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19 sono state integrate per tener conto di quanto disposto dall'art. 5 del d.l. n. 79/2021 in merito alle maggiorazioni degli importi presenti nelle tabelle stesse modulati sulla numerosità dei figli.

Istruzioni operative

Per tutti i lavoratori che hanno diritto all'ANF restano valide le vigenti modalità di presentazione della domanda e le relative modalità operative.

In particolare:

- **per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo**, come previsto dalla circolare n. 45/2019 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2019), le domande devono essere presentate in via telematica all'INPS - utilizzando l'apposita procedura sul portale web - che provvede all'istruttoria con la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare. Nell'ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti, con riferimento sia all'importo di ANF che alla maggiorazione, in relazione alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

L'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.

Gli importi calcolati dall'INPS saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che ne prende visione nel Cassetto previdenziale aziendale, con la specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (per es. nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell'altro genitore). Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'INPS, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili;

- per i lavoratori dipendenti del settore privato agricolo la domanda di ANF da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà a essere presentata al datore di lavoro con il modello "ANF/DIP" (cod. SR16) cartaceo, come attualmente previsto, e sarà cura del datore di lavoro applicare le maggiorazioni previste dall'art. 5 del d.l. n. 79/2021;
- per i lavoratori a cui l'ANF è corrisposto dall'INPS con pagamento diretto, restano valide le disposizioni attuali in merito alla presentazione telematica della domanda attraverso la specifica procedura web per Gestione previdenziale. Gli importi corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni per i nuclei con figli previste dall'art. 5 del d.l. n. 79/2021;
- per i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell'attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi - quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) - continuano a trovare applicazione le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di "ANF DIP" dei lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della prestazione, così come indicato con il messaggio n. 833/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2021). Gli importi di ANF corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni di cui all'art. 5 del d.l. n. 79/2021;
- per i pensionati delle gestioni interessate che percepiscono l'ANF le maggiorazioni previste dall'art. 5 del d.l. n. 79/2021, se spettanti, verranno attribuite d'ufficio.

Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati

Al fine di conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare l'elemento già in uso <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando nell'elemento <CodiceCausale> uno dei seguenti valori:

- 0035 - ANF assegni correnti;
- L036 - Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
- H301 - Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
- F101 - Restitut. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC)
- F110 - Restitut. Assegni nucleo famil. Indebiti

- 0036 - di nuova istituzione, avente il significato di - Maggiorazione ANF assegni correnti;
- L035 - di nuova istituzione, avente il significato di - Recupero maggiorazioni ANF arretrati;
- F111 - di nuova istituzione, avente il significato di - Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite.

Nell'elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore; nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF; nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Trattandosi di un elemento ricorsivo sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.

(*) Art. 5 del d.l. 8 giugno 2021 n. 79

Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare

1. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

2. Agli oneri derivanti dal comma. 1, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

() Art. 2. del d.l. n. 69/1988**

1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.

3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CONGEDO PER I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI NEI CASI DI ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA SOSPESA, INFEZIONE DA COVID-19 O QUARANTENA DEL FIGLIO: ISTRUZIONI INPS (DEL 6/7/2021) PER LA FRUIZIONE, DAL 13 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2021, IN MODALITÀ ORARIA

L'art. 2 del decreto-legge 13/3/2021 n. 30 (*) ha previsto, fino al 30 giugno 2021, un congedo indennizzato (**) per i genitori con figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, per la loro cura e per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata:

- dell'infezione dal virus;
- della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto;
- del periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12, n. 13, n. 16, n. 17 e n. 18 del 2021).

Tale congedo, inoltre, poteva essere fruito:

- 1) **senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5/2/1992 n. 104, a prescindere dalla convivenza con gli stessi**, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata:
 - dell'infezione da SARS CoV-2;
 - della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto;
 - della sospensione dell'attività didattica in presenza, **nonché alla durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.**
- 2) dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato **nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non potesse essere svolta in modalità agile (***)** e in alternativa all'altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

La legge 6/5/2021 n. 61, in sede di conversione del d.l. n. 30/2021:

- a) ne ha modificato, tra gli altri, l'art. 2, e previsto al comma 2 che **“il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio”** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19/2021).

Con l'inserimento del termine **“educativa”**, pertanto, il legislatore ha inteso precisare che il congedo di cui si tratta era fruibile anche nei casi di sospensione dell'attività educativa in presenza, oltre che didattica, per figli conviventi o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave, e confermato quindi la possibilità di fruirla anche per i figli iscritti ad **asili nido** e a **scuole dell'infanzia** dove prevale lo svolgimento di attività educative;

- b) ha altresì introdotto la possibilità di fruire del congedo in **modalità oraria**, dal 13 maggio al 30 giugno 2021.

Di conseguenza l'INPS, ferme restando tutte le indicazioni contenute nella circolare 14/4/2021 n. 63 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021), con la circolare 6/7/2021 n. 96 ha fornito le seguenti istruzioni in relazione alle modifiche apportate all'art. 2 del d.l. n. 30/2021 dalla legge n. 61/2021.

FRUIZIONE DEL “CONGEDO 2021 PER GENITORI” IN MODALITÀ ORARIA

A seguito della novella normativa introdotta dalla legge n. 61/2021, il congedo in modalità oraria è stato fruibile solo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, ossia dal 13 maggio 2021.

Le domande finalizzate al godimento del congedo in modalità oraria - **da presentarsi telematicamente all’INPS non appena saranno rese disponibili sul proprio sito web** - potranno avere a oggetto periodi di fruizione antecedenti alla data di presentazione delle stesse, purché siano relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato (13 maggio-30 giugno 2021).

Si precisa che l’introduzione della modalità oraria di fruizione del congedo **non ne ha modificato le regole e la misura dell’indennizzo** previste dal citato art. 2 del d.l. n. 30/2021. Pertanto, il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. 26/3/2001 n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo ^(****).

COMPATIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ DEL CONGEDO IN MODALITÀ ORARIA

Il congedo in modalità oraria poteva essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione fosse avvenuta in maniera alternata. Ne consegue che la fruizione oraria del congedo era incompatibile con quella, nello stesso giorno, goduta con modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, era invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, fosse stato goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Erano invece compatibili due richieste di congedo in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrapponevano. La contemporanea fruizione da parte dei due genitori era inoltre possibile in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, qualora il congedo fosse stato goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Ferme restando tutte le indicazioni fornite con la circolare n. 63/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021, N.d.R.) in merito alla compatibilità del congedo de quo con altri congedi, permessi o prestazioni, si precisa che il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria:

- era incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
- era compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrapponevano;
- era compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore;
- era compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del d.lgs. n. 151/2001 (cd permessi per allattamento) fruiti nella stessa giornata dal

richiedente o dall'altro genitore convivente con il minore, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrapponessero;

- era compatibile con la fruizione da parte dell'altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (permessi spettanti al lavoratore: [1] che assista una persona con handicap in situazione di gravità; [2] con handicap in situazione di gravità), del prolungamento del congedo parentale di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.

Da ultimo si precisa che la fruizione del "Congedo 2021 per genitori" in modalità oraria non cambia le disposizioni di compatibilità con il "Bonus baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia" di cui al paragrafo 7 della circolare n. 63/2021 ((CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021, N.d.R.).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI "CONGEDO 2021 PER GENITORI" IN MODALITÀ ORARIA

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, è stato possibile fruire del "Congedo 2021 per genitori" in modalità oraria **presentando la relativa richiesta al datore di lavoro e regolarizzandola successivamente mediante l'invio di un'apposita domanda telematica all'INPS, non appena questa sarà resa disponibile sul proprio sito web.** In tale occasione verranno fornite, con apposito messaggio, le indicazioni di dettaglio per la sua presentazione.

A tal proposito, si ribadisce che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché sia relativa a periodi non antecedenti al 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge n. 61/2021.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'INPS oppure di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla *home page* del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dall'1 ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Si ricorda, inoltre, che la procedura consente l'allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile al reperimento delle informazioni identificative dei documenti di cui al paragrafo 2 della circolare n. 63/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021, N.d.R.).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE**DATORI DI LAVORO PRIVATI CON LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PRIVATA**

Per la corretta gestione dell'evento introdotto dalla legge n. 61/2021, di conversione del d.l. n. 30/2021, nel flusso Uniemens è stato previsto il seguente nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:

- **MZ3**: Congedo 2021 per genitori- DL n. 30/2021 art. 2.

Il codice identifica la fruizione oraria del congedo.

Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell'elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione "persa" a motivo dell'assenza.

È prevista la compilazione dell'elemento <InfoAggEvento>, nel quale va indicato il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

Trattandosi di evento orario, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.

Nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell'evento, nonché a ricostruire correttamente l'estratto conto:

- Elemento <Lavorato> = S;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2;
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = **MZ3**;
- Elemento <NumOreEvento> Numero ore **MZ3** fruito nel giorno;
- Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbia abbinato nella giornata di fruizione del congedo in modalità oraria (**MZ3**) un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l'elemento <Lavorato> sarà = **N**.

L'elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito; sarà = 1 se il permesso di altro tipo non è retribuito.

Per il nuovo evento in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l'elemento <Settimana>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

- i giorni in cui esiste il congedo con fruizione oraria (**MZ3**) dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione. Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni, le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo a ore sarà tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e varrà solo a integrare la retribuzione di quest'ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione;
- dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
- nei campi L n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>;
- diversamente i giorni in cui esiste un congedo (**MZ3**) con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> sarà = 1 abbinato a <Lavorato> = N.

Ai fini del conguaglio dell'indennità anticipata relativa all'evento sopra citato, a partire dal periodo di competenza **maggio 2021**, dovrà essere valorizzato l'elemento <InfoAggcausaliContrib>, che assume valenza contributiva secondo le seguenti modalità:

- Elemento <CodiceCausale>: indicare il nuovo codice causale "**S124**" (**evento MZ3**), avente il significato di "Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2 fruizione oraria";
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo;
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in Uniemens;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Restano valide le istruzioni operative fornite con la circolare n. 63/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021, N.d.R.) per la fruizione in modalità giornaliera dell'evento: "Congedo 2021 per genitori- DL n. 30/2021", per il quale è stato previsto l'apposito codice **MZ2**.

DATORI DI LAVORO PRIVATI CON LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA

È stato introdotto un nuovo codice evento riferito espressamente alla fruizione oraria del "Congedo 2021 per genitori", da utilizzare attraverso il seguente Tipo Servizio:

26: Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 - art. 2. per dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112. Modalità di fruizione oraria.

Detto codice peraltro ha corrispondenza univoca con quello Tipo Evento **MZ3**, di cui al precedente paragrafo, indicato in <PosContributiva>.

Nella compilazione della ListaPosPA relativa all'IVS, il Tipo Servizio suddetto dovrà essere indicato nell'elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare con le note modalità previste nei casi di permessi usufruiti in modalità oraria.

DATORI DI LAVORO CON LAVORATORI ISCRITTI ALLA SEZIONE AGRICOLA DEL FPLD CHE VERSANO LA CONTRIBUZIONE AGRICOLA UNIFICATA

I datori di lavoro dei lavoratori a tempo indeterminato che fruiscono del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria, come illustrato nella presente circolare, devono valorizzare nel flusso Posagri l’elemento <CodiceRetribuzione> con il codice 3 ”Congedo COVID-19 Genitori”, l’elemento <CodAgio> con il codice Q3 ”DL n. 30/2021 – art. 2 – Congedo 2021”, (cfr. il paragrafo 10.2 della circolare n. 63/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021, N.d.R.), e l’elemento <NumOreEv> con il numero di ore utilizzate nel periodo di riferimento.

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA

omissis

(*) Art. 2 del d.l. n. 30/2021**Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting**

1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

1-ter. Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 8, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità

e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

5. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

6. I lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5.

7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.

8. I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 299,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8-bis. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "pubblici e" e dopo le parole: "legge 5 febbraio 1992, n. 104," sono inserite le seguenti: "o figli con bisogni educativi speciali (BES),".

9. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Le misure di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.

11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 309,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

12. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(**) Al lavoratore è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il "congedo di maternità" ex art. 23 del d.lgs. 26/3/2001 n. 151.

(***) Al fine "di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", la legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto e disciplinato il "lavoro agile" (cd smart working) quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).

(****) **Art. 23 del d.lgs. n. 151/2001**

Calcolo dell'indennità

1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

omissis

“ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI” PREVISTO DAL D.L. 8/6/2021 N. 79: ISTRUZIONI INPS

La legge 1/4/2021 n. 46, recante “*Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale*”, pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” 6/4/2021 n. 82, all’art. 1 prevede che, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore (avvenuta il 21 aprile scorso), uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.

In via temporanea e nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46/2021, a decorrere dall’1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con il decreto-legge 8/6/2021 n. 79 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2021), viene introdotto l’“Assegno temporaneo per i figli minori” (di seguito anche “Assegno temporaneo”).

Di conseguenza l’INPS, dopo le indicazioni fornite con il messaggio 22/6/2021 n. 2371 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2021, pag. 42), con la circolare 30/6/2021 n. 93 ha diramato le seguenti istruzioni.

Requisiti e ambito di applicazione dell’Assegno temporaneo per i figli minori

L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affidato preadottivo.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 79/2021^(*), **l’Assegno spetta ai nuclei familiari che “non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare** (ANF, di cui si parla in un’altra parte di questo notiziario, N.d.R.) *di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69^(**), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”*.

Al riguardo, si ricorda che l’ANF è corrisposto alle seguenti categorie di soggetti: lavoratori dipendenti; lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS; lavoratori agricoli; lavoratori domestici e domestici somministrati; lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti; lavoratori in aspettativa sindacale; lavoratori marittimi sbarcati; lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpl o di disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

In linea generale e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma, l’Assegno temporaneo introdotto dal d.l. n. 79/2021 potrà quindi essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.

Inoltre, l'Assegno temporaneo spetta, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30/5/1955 n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo), nonché ai nuclei che non beneficiano dell'assegno per il nucleo familiare di cui al d.l. n. 69/1988, in assenza di uno o più requisiti di legge.

In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'Assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- 2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- 3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- 4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- 5) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159, secondo la tabella di cui all'art. 2 del d.l. n. 79/2021.

Nelle ipotesi di cui al punto 1), ai fini del presente beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (cfr. l'art. 27 del d.lgs. 19/11/2007 n. 251). Per quanto riguarda, invece, i requisiti di cui al punto 2), nel fare rinvio a quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (TUIR), si ricorda che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Relativamente a quanto previsto al punto 3), il richiedente l'Assegno temporaneo deve essere residente e convivente con il minore. Pertanto, il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune (cfr. l'art. 4 del D.P.R. 30/5/1989 n. 223) al momento della domanda, ferma restando la possibilità che l'Assegno temporaneo sia erogato nella misura del 50% anche all'altro genitore, così come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79/2021, in caso di affidato condiviso dei minori.

Il diritto alla prestazione dell'Assegno temporaneo è esteso ai nonni per i nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente, qualora essi risultino presenti nell'ISEE dell'ascendente in presenza di un formale provvedimento di affidato o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all'affidamento *ex lege* n. 184 del 1983).

Diversamente, in caso di famiglia anagrafica composta dai nonni con la presenza di nipoti minorenni, in totale assenza di provvedimento di affidato definitivo o temporaneo, per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, vale la regola secondo cui i nipoti minorenni

devono essere attratti nel nucleo familiare dei genitori, a cui si applicano in via analogica le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013.

Resta esclusa la compatibilità dell'Assegno temporaneo con l'assegno al nucleo familiare di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1988, eventualmente riconosciuto in favore dei nonni.

Per quanto concerne la condizione di figli a carico prevista dalla norma, tale requisito sussiste in caso di reddito complessivo annuo del figlio minore non superiore a 4.000 euro (cfr. l'art. 12 del TUIR).

Per quanto attiene, infine, al punto 4), ove è previsto che il richiedente possa essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale, qualora tale soggetto, in quanto lavoratore, risulti beneficiario di ANF, non potrà accedere alla prestazione dell'Assegno temporaneo per incompatibilità tra le due misure.

Misura dell'Assegno temporaneo

L'importo mensile dell'Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al d.l. n. 79/2021 e disponibile al link <https://servizi.inps.it/servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11082&flagOriginale=1>, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

L'Assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.

In dettaglio, nella tabella si prevede una soglia di ISEE:

- pari a 7.000 euro, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi;
- massima pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi di Assegno temporaneo spettante sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo; ciò a prescindere dal grado di disabilità del minore come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

La norma chiarisce che si dovrà tenere conto dell'indicatore ISEE minorenni determinato ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, che sia in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Al riguardo, si ricorda che, in caso di nuclei composti da genitori coniugati, l'indicatore minorenni coincide con l'ISEE ordinario. Sono presi in considerazione anche gli indicatori correnti in corso di validità di cui all'art. 9 del citato D.P.C.M.

Non si terrà conto di domande per le quali la "Dichiarazione Sostitutiva Unica" (ossia il documento che contiene tutte le informazioni anagrafiche, patrimoniali e reddituali di un nucleo familiare - DSU) non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE

attestato, ovvero l'ISEE è scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l'Assegno temporaneo è richiesto.

Nel caso in cui venga presentato un ISEE che rechi omissioni e/o difformità, la domanda di Assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà essere valutata dalla Struttura territoriale INPS competente per territorio.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto dell'INPS, in qualità di ente erogatore, di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

L'eventuale sanatoria nei termini di validità dell'ISEE comporterà, in presenza degli altri requisiti di legge, il riconoscimento dell'Assegno temporaneo retroattivamente alla data della domanda.

A titolo esemplificativo, sulla base delle tabelle allegate al d.l. n. 79/2021, l'importo mensile dell'Assegno temporaneo, tenuto conto del numero di figli minori presenti nel nucleo familiare sarà corrisposto con i seguenti importi:

- 1) nucleo familiare composto da 4 figli minori di cui uno disabile, con ISEE fino a 7.000 euro, l'importo spettante sarà pari a 921,20 euro $[(217,8 \times 4) + 50]$;
- 2) nucleo familiare composto da 2 figli minori con ISEE pari a 13.400 euro, l'importo spettante complessivamente è pari a 201 euro $(100,5 \times 2)$;
- 3) nucleo familiare composto da 2 figli minori disabili, con ISEE pari a 33.000,01, l'importo spettante è pari a 189,6 $[(44,8 \times 2) + 100]$.

Compatibilità dell'Assegno temporaneo

L'Assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al d.l. 28/1/2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/3/2019 n. 26, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, in attesa dell'attuazione della legge n. 46/2021, con le misure di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, a eccezione dell'assegno al nucleo familiare di cui al d.l. n. 69/1988.

Pertanto, le seguenti misure sono compatibili con l'Assegno temporaneo:

- 1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 della legge 23/12/1998 n. 448;
- 2) assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23/12/2014 n. 190, all'art. 23-quater, commi 1 e 2, del d.l. 23/10/2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2018 n. 136, e all'art. 1, comma 340, della legge 27/12/2019 n. 160;
- 3) premio alla nascita, di cui all'art. 1, comma 353, della legge 11/12/2016 n. 232;

- 4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'art. 1, commi 348 e 349, della legge 11/12/2016 n. 232;
- 5) detrazioni fiscali previste dall'art. 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR;
- 6) assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. n. 797/1995.

Resta esclusa la compatibilità con l'assegno al nucleo familiare di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1988, nei casi di importi ANF mensili superiori a zero (cfr. la circolare n. 92/2021, di cui si tratta in un'altra parte di questo notiziario, N.d.R.).

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio l'Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza.

Il beneficio mensile è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base del rapporto tra la scala di equivalenza dei minori e quella complessiva del nucleo determinate ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.l. n. 4/2019.

Esempio: Nucleo familiare composto da due genitori maggiorenni e due figli minorenni. Scala di equivalenza Rdc pari a 1.8. ISEE pari a 7.000 euro. Scala di equivalenza riferita ai soli minori presenti nel nucleo 0.4; Rdc percepito dal nucleo 500 euro mensili.

L'importo teorico dell'Assegno temporaneo è pari a 335,00 euro (167,5 x 2).

In tale caso, si avrà la seguente formula per calcolare l'importo dell'Assegno temporaneo, che è già assorbito dal Reddito di cittadinanza:

$$500 \times 0.4/1.8 = 111,1$$

Quindi, nell'esempio sopra descritto, la prestazione Rdc va integrata per un importo pari a 223,9 euro (335-111,1).

Nelle ipotesi di domanda di Rdc che si trovi in stato di revoca o di decadenza ovvero che sia terminata essendo decorso il termine di durata della prestazione previsto dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 4/2019, è possibile presentare domanda di Assegno temporaneo con decorrenza dalla data della domanda stessa.

Ulteriori indicazioni sull'integrazione della prestazione Rdc in presenza di figli minori saranno eventualmente fornite con apposito messaggio dell'INPS.

Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza della misura e modalità di pagamento

Ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 79/2021, la domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica

all'INPS ovvero presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30/3/2001 n. 152, sulla base delle specifiche stabilite dall'INPS.

Se il genitore avente diritto è minorenni o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. In tal caso, i requisiti previsti dal d.l. n. 79/2021 devono essere comunque posseduti dal genitore minorenni o incapace.

La domanda di Assegno temporaneo dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

- portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN dispositivo rilasciato dall'INPS entro l'1 ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Si evidenzia che, in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'Assegno temporaneo, dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata, la prestazione decade d'ufficio ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato in qualunque momento una nuova domanda di Assegno temporaneo.

In caso di accoglimento della domanda presentata con le modalità di cui sopra, l'Assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Si evidenzia che, successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Per quanto concerne l'erogazione dell'Assegno temporaneo, l'importo spettante, determinato sulla base della tabella allegata al d.l. n. 79/2021 e a questa circolare n. 93/2021, è corrisposto mediante:

- accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
- bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
- accredito sulla carta di cui all'art. 5 del d.l. n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Rdc.

In presenza di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore "solo" (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) ovvero che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore.

Nell'ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 8/2/2006 n. 54, l'Assegno temporaneo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79/2021, potrà essere accreditato in misura

pari al 50% sull'IBAN dell'altro genitore, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi. Di comune accordo tra loro, infatti, i genitori separati o divorziati possono optare per il pagamento dell'intero importo dell'assegno spettante al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall'altro genitore; in assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al genitore richiedente.

Istruzioni contabili e monitoraggio della spesa

Come previsto dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 79/2021, l'Assegno temporaneo non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La prestazione comporta per il 2021 una spesa complessiva stimata pari a 1.580 milioni di euro.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al ministero dell'Economia e delle finanze.

(*) Art. 1 del d.l. n. 79/2021

Assegno temporaneo per i figli minori

1. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

(**) Art. 2. del d.l. n. 69/1988

1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e

sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.

3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE «EMERGENZA COVID-19»: CHIARIMENTI INPS
SULLE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 22 MAGGIO 2021**

La legge 21/5/2021 n. 69 - in vigore dal 22 maggio scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021) - ha:

- convertito, con modificazioni, il d.l. 22/3/2021 n. 41, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*” (di seguito indicato anche “decreto Sostegni” - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021);
- parzialmente innovato la disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotta dall'art. 8 del d.l. 22/3/2021 n. 41;
- previsto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi alla pandemia e assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari.

Di conseguenza l'INPS:

- a) con il messaggio n. 1297/2021 e la successiva circolare n. 72/2021 - cui si rimanda per tutti gli aspetti non innovati - ha diramato le istruzioni amministrative in merito alle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal decreto Sostegni (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 14 e n. 18 del 2021);
- b) con la circolare 8/7/2021 n. 99, su conforme parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha illustrato come segue le modifiche apportate al d.l. n. 41/2021 dalla legge di conversione n. 69/2021 sulle disposizioni relative ai trattamenti di integrazione salariale, e fornito indicazioni in merito all'indennità di cui all'art. 3, comma 2, della legge 28/6/2012 n. 92, introdotta dall'art. 9-bis del d.l. n. 41/2021 in favore di specifiche categorie di lavoratori occupati nel settore marittimo.

Modifiche alle disposizioni in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

La legge n. 69/2021 è intervenuta, tra l'altro, in merito alla collocazione temporale dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall'art. 8 del decreto Sostegni ^(*), già oggetto di interpretazione estensiva da parte dell'INPS (cfr. la circolare n. 72/2021, paragrafo 1 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2021, pagina 55) e, a tal fine, ha introdotto il comma 2-bis al citato art. 8, che consente ai datori di lavoro di richiedere i trattamenti previsti dal decreto Sostegni in continuità con quelli precedentemente disciplinati dalla legge 30/12/2020 n. 178 (di seguito, anche legge di Bilancio 2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1 e n. 8 del 2021).

Più specificatamente, la previsione stabilisce che: “*I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”.

Si evidenzia che la modifica legislativa non incide sulla titolarità dei datori di lavoro di accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dall'art. 8 del d.l. n. 41/2021, ma assolve alla

finalità di consentirne, a determinate condizioni, un utilizzo anticipato rispetto alla decorrenza generalmente fissata all'1 aprile 2021, al fine di garantire una continuità di reddito in favore dei lavoratori in caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività aziendale.

La ratio della norma è, infatti, quella di consentire, ai datori di lavoro che hanno sospeso l'attività lavorativa senza soluzione di continuità a partire dall'1 gennaio 2021, di proseguire a utilizzare i trattamenti di integrazione salariale legati all'emergenza epidemiologica. Ne deriva che il comma 2-bis si applica **esclusivamente** ai datori di lavoro che, avendo già avuto integralmente autorizzate le 12 settimane introdotte dalla legge n. 178/2020, in assenza della novella legislativa, sarebbero rimasti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate.

In relazione a quanto precede - ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti come definita dall'art. 8, commi 1 e 2, del d.l. n. 41/2021 e illustrata al paragrafo 1 della circolare n. 72/2021 - possono richiedere periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga (CIGO e CIGD) e di assegno ordinario (ASO) del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. 14/9/2015 n. 148, che - collocandosi antecedentemente all'1 aprile 2021 - si pongono in regime di continuità con i precedenti, i datori di lavoro cui sia stato integralmente autorizzato il periodo di 12 settimane previsto dall'art. 1, comma 300, della legge di Bilancio 2021.

Restano valide le domande che, in relazione a quanto illustrato nella circolare n. 72/2021, riguardano periodi decorrenti dal 29 marzo 2021.

Si conferma che l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dai commi 1 e 2 del menzionato art. 8 del d.l. n. 41/2021 (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l'ASO e la CIGD), per periodi che decorrono dall'1 aprile 2021, prescinde, invece, dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge n. 178/2020 (cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 72/2021). I citati trattamenti, quindi, potranno continuare a essere richiesti da tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal precedente ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa emergenziale, nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di accesso previsti dalla medesima normativa.

Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al d.l. n. 41/2021, si richiamano le indicazioni fornite al paragrafo 5 della circolare n. 72/2021.

Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO)

Con riferimento a quanto illustrato al precedente paragrafo in ordine alla decorrenza dei trattamenti ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del decreto Sostegni, i datori di lavoro cui siano stati integralmente autorizzati i periodi (12 settimane) di cui alla legge n. 178/2020 e che, in relazione alle indicazioni fornite con la circolare n. 72/2021, hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "**COVID 19 -DL 41/2021**" per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al **28 marzo 2021.**

Le domande integrative devono riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza, anche se non presenti nella medesima domanda, purché risultanti in forza all'azienda alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 41/2021).

In relazione alle domande integrative di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

Le domande integrative dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 7 agosto 2021, 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare n. 99/2021.

La medesima scadenza troverà applicazione anche con riferimento alle prime istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO) di cui all'art. 8, comma 2-bis, del d.l. n. 41/2021, il cui periodo di sospensione/riduzione di attività, in regime di continuità con i trattamenti di cui all'art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020, decorra antecedentemente alla data 29 marzo 2021 indicata nella circolare n. 72/2021.

Per la sistemazione dei flussi UniEmens già inviati dai datori di lavoro e riferiti a periodi ricompresi nelle istanze di integrazione salariale di cui trattasi, l'INPS si riserva di fornire successive istruzioni.

Si ribadisce che, per le domande presentate dalle aziende ai sensi del d.l. n. 41/2021 relative a eventi decorrenti dall'1 aprile 2021, non è richiesta la precedente autorizzazione delle 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020. Per le medesime domande, resta confermata la disciplina a regime secondo cui le istanze devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Si ricorda altresì che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'Amministrazione competente.

Differimento dei termini decadenziali

Come già illustrato nel messaggio n. 2310/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2021), la legge n. 69/2021, attraverso l'introduzione del comma 3-bis all'art. 8 del d.l. n. 41/2021, è intervenuta anche sulla disciplina concernente i termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ha assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari.

Più dettagliatamente, il citato comma 3-bis ha differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. 17/3/2020 n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 10, n. 11 e n. 12 del 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24/4/2020 n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25 del 2020), e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi **scaduti nel periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021**.

Il medesimo comma prevede altresì che le disposizioni relative al differimento si applichino nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Domande oggetto del differimento

Rientrano nel suddetto differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale, nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli connesse all'emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Si ricorda che la disciplina a regime, introdotta dal d.l. 19/5/2020 n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27 del 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 17/7/2020 n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34 del 2020), come da ultimo confermata dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 41/2021, prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 debbano essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande "plurimensili" con inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.

Si evidenzia che la previsione di cui al citato comma 3-bis dell'art. 8, nell'introdurre il differimento dei termini decadenziali, lascia inalterata la disciplina dettata *pro tempore* dalle norme di riferimento.

Conseguentemente, possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall'INPS in materia. In particolare, si richiama l'attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati, che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.

Non rientrano, invece, nel differimento i termini già oggetto della precedente moratoria prevista dall'art. 11, commi 10-bis e 10-ter, del d.l. 31/12/2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/12/2021 n. 21 (cfr. il messaggio n. 1008/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2021).

Modelli “SR41” e “SR43” semplificati oggetto del differimento

Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto da parte dell’INPS o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dall’1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

In relazione a quanto previsto dalla disciplina a regime, come da ultimo declinata dall’art. 8, comma 4, del d.l. n. 41/2021, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.

Tanto premesso, il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 all’1 marzo 2021, tenuto conto della singola modalità originariamente applicata dalla Struttura territoriale competente.

Modalità operative

Per completezza di informazione, di seguito si riepilogano le istruzioni operative per i datori di lavoro, così come già illustrate con il messaggio n. 2310/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2021).

Nuove domande di accesso ai trattamenti

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento come sopra descritti, **non** avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potevano trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021, utilizzando le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza

Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda - e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto - i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, **non** devono riproporre nuove istanze.

Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’art. 8, comma 3-bis, del d.l. n. 41/2021, dovevano trasmettere una nuova istanza **esclusivamente per tali periodi**.

Le Strutture territoriali INPS, attuando le più ampie sinergie con aziende e intermediari autorizzati, provvedono all'istruttoria e successiva definizione delle istanze già inviate secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia.

Modelli “SR41” e “SR43” semplificati non inviati

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero **mai** inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, potevano provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021.

Modelli “SR41” e “SR43” semplificati già inviati e respinti

Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati, relativi a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro **non** devono riproporne l'invio. Le Strutture territoriali INPS provvedono, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che verranno fornite successivamente.

Indennità in favore dei lavoratori portuali

La legge n. 69/2021, inserendo l'art. 9-bis al decreto Sostegni, ha introdotto nuove misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore marittimo.

In particolare, la norma prevede che, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti ai sensi dell'art. 16 della legge 28/1/1994 n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'art. 18 della medesima legge, con sensibili riduzioni di traffico e passeggeri e laddove sussistano, al 22 maggio 2021, (data di entrata in vigore della legge n. 69/2021), stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge n. 92/2012, per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

Conseguentemente, ai citati lavoratori, può essere corrisposta un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro, nel limite di spesa individuato dal comma 2 del medesimo art. 9-bis, pari a 2.703.000 euro per l'anno 2021.

Caratteristiche della prestazione

L'indennità spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

L'indennità è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, ed è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

I periodi di percezione dell'indennità sono coperti da contribuzione figurativa.

L'indennità è erogata dall'INPS previa acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti Autorità portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità marittime.

**(*) Art. 8 del d.l. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021
Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale**

1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza, è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens-Cig».

6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del medesimo

decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza, è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente articolo e all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano in ogni caso i limiti massimi di spesa

complessivi per il riconoscimento dei diversi trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari, per l'anno 2021, a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021. Ai fini dell'integrazione del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma è in ogni caso reso disponibile l'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale è trasferito all'INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni di cui all'ultimo periodo del comma 12, attribuito dall'INPS medesimo, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'integrazione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma in ragione delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi di cui al primo periodo del presente comma, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di quaranta settimane, per finanziare un'eventuale estensione della durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle risorse accertate come disponibili in via residuale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a 5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 2.668,6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 7 e quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.